



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALCIDE DE GASPERI"
VIA MATTEO BANDELLO 30 – 00137 ROMA –
TEL. 06.87137117 – FAX 06.87131100 E-MAIL:RMIC8EJ00R@ISTRUZIONE.IT
COD. MECC. RMIC8EJ00R – C. F. 97712630587

Circolare N. 251

**Al personale docente ed ATA
Alle famiglie
Al Sito**

OGGETTO: Comunicazione relativa alle misure di autosorveglianza, sorveglianza con testing T0 e T5 e quarantena già comunicate alla data del 4 febbraio - in attesa delle ulteriori disposizioni degli organi competenti.

A seguito della pubblicazione del decreto n. 5 del 4 febbraio 2022 e la nota n. 114861 della Regione Lazio del 5 febbraio 2022, allegati, e in attesa di eventuali ulteriori disposizioni da parte degli organi competenti, si comunica che le disposizioni ad oggi comunicate sono ridefinite come di seguito:

Gli alunni delle sezioni di scuola dell'infanzia in quarantena riprendono la frequenza senza mascherina e senza obbligo di effettuazione del tampone se asintomatici.

Gli alunni delle classi di scuola primaria già in quarantena e/o in testing T0 e T5 riprendono la frequenza dotandosi di mascherine FFP2 (fino a che non perverranno quelle già ordinate dalla scuola) che indosseranno fino al decimo giorno successivo alla data di inizio della sorveglianza indicata nella disposizione di testing o di quarantena inviata dalla ASL.

Gli alunni delle classi di scuola secondaria di I grado che sono in quarantena differenziata proseguono secondo le disposizioni già ricevute per quanto riguarda i vaccinati, i guariti da meno di 120 giorni e i vaccinati con dose booster. Gli altri abbreviano la quarantena e la DDI a 5 giorni al termine dei quali rientrano in classe con il test antigenico o molecolare con esito negativo.

Pertanto gli alunni possono riprendere la frequenza ad eccezione di quelli con tampone positivo e con sintomatologie respiratoria e temperatura superiore a 37,5.

Eventuali situazioni specifiche saranno comunicate ai genitori delle classi interessate tramite R.E. o comunicazioni mail

Roma, 6 febbraio 2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Claudia Regazzini

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93



**DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO**

Direzioni Generali e Sanitarie delle ASL del Lazio
- Direzioni dei Dipartimenti di Prevenzione
- Direzioni dei SISP
- MMG/PLS
e p.c. Ufficio Scolastico Regionale (USR)
- Direzione Regionale Istruzione, Formazione Ricerche Lavoro
- Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale

Oggetto: Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi

Con la approvazione del Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 contenente indicazioni aggiornate sulla “gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”, e alla luce della circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 avente oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2” le misure sanitarie disposte dalleASL del Lazio fino alla data del 6/02/2022, sono revocate.

Di seguito le modalità per l'applicazione delle nuove norme.

1. Nei casi in cui la frequenza scolastica sia stata sospesa, da lunedì 7/2/2022 possono riprendere la didattica in presenza (con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al termine indicato dalla disposizione sanitaria) gli alunni dei servizi educativi, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, che diano dimostrazione di:
 - avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
 - essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
 - avere effettuato la dose di richiamo (se prevista).

La verifica della condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, incluse gli istituti professionali, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.
2. Gli alunni della scuola primaria in sorveglianza con testing possono riprendere la didattica in presenza dal 7/02/2022 senza necessità di ulteriori test
3. Per gli alunni dei servizi educativi, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado che, alla data del 5/2/2022 siano in quarantena e non posseggano i requisiti di cui al punto 1 della presente nota, la quarantena è ridotta da 10 a 5 giorni sulla base della circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022 avente oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”

Si confida nella piena collaborazione dei Responsabili dei servizi educativi/Dirigenti scolastici nella applicazione delle nuove disposizioni al fine di favorire da parte della ASL la tempestiva applicazione delle misure sanitarie previste nei servizi educativi/scuola primaria in presenza di focolai di 5 o più casi, con particolare attenzione alle situazioni che coinvolgono bambini compresi nella fascia di età esente da vaccinazione.

Indicazioni operative

1. Nei servizi educativi e nelle scuole primarie, al fine di valutare i provvedimenti da intraprendere relativamente alla numerosità dei casi, e quindi ai fini del calcolo della numerosità dei casi, si precisa che, come da indicazioni normative, l'accertamento del quinto caso di positività dovrà verificarsi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Tale indicazione temporale verrà applicata anche ai casi precedenti al quinto ovvero il periodo intercorrente tra l'accertamento di un caso ed il successivo non dovrà essere maggiore di 5 giorni.
2. Per le scuole secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Lo schema di cui all'allegato 1 sintetizza le misure sanitarie previste in base alla scuola e al numero di casi occorsi nel

periodo di osservazione.

Resta nelle facoltà del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL assumere diverse misure e provvedimenti in base alle tempistiche di segnalazione e all'analisi di rischio specifico per ogni singola situazione.

Qualora si verifichi un caso nel personale scolastico, per il quale vige l'obbligo di vaccinazione, nel rispetto dei protocolli non dovrebbero esserci interazioni/contatti a rischio con gli alunni. In caso di personale scolastico a contatto con bambini che frequentano il nido o la scuola dell'infanzia, coinvolto in attività come ad esempio attività di igiene, cambio pannolino, etc., sarà compito della ASL valutare se ci siano bambini da considerare come contatti stretti.

Si ribadisce la necessità di garantire nei servizi educativi e nelle scuole di ogni ordine e grado il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Documentazione necessaria per il rientro a scuola

Per quanto riguarda le Certificazioni mediche per il rientro a scuola si precisa che:

- sul sito www.salutelazio.it alla pagina "Scuole in sicurezza, anno scolastico 2021/2022", sono disponibili le indicazioni per la certificazione medica dopo assenza scolastica (Nota Prot. Reg. Lazio n. 719344 del 15/09/2021);
- non è prevista certificazione medica dopo quarantena per "contatto scolastico". Per i soggetti non sottoposti ad obbligo di green pass, il rientro a scuola avviene con esibizione del referto negativo di test valido ai fini del rilascio del green pass;
- non è prevista certificazione medica per l'attivazione della Didattica a Distanza (DAD) o della Didattica Digitale Integrata (DDI) a favore di:
 - o alunni in quarantena perché contatti scolastici di caso positivo;
 - o alunni positivi per infezione da SARS-CoV-2. In quest'ultimo caso, la famiglia potrà richiedere alla scuola l'attivazione della DDI/DAD e fruire del servizio, se le condizioni di salute lo permettono;
- per gli alunni con avvenuto contatto stretto con un caso di COVID-19 in ambito extra-scolastico, i MMG/PLS provvedono ad effettuare l'attestazione di inizio/fine quarantena (DGR n. 852 del 17/11/2020 e Nota Regionale n. 1026619 del 24/11/2020).

In ultimo, si ribadisce alle Direzioni delle Aziende Sanitarie la necessità di:

- adeguare tempestivamente, in base alla numerosità della popolazione di riferimento e ai dati di monitoraggio raccolti settimanalmente, la disponibilità di "slot" presso i drive-in o punti/centri tampone dedicati all'effettuazione dei test per alunni e operatori scolastici posti in sorveglianza/quarantena (anche in orario pomeridiano) e distribuiti sul territorio per favorire quanto più l'accessibilità da parte dell'utenza;
- metter in atto tutte le soluzioni organizzative per favorire e privilegiare l'esecuzione dei test nelle strutture ASL;
- garantire la presa in carico tempestiva delle segnalazioni provenienti dalle strutture scolastiche/servizi educativi attraverso il potenziamento delle Equipe AntiCOVID-19 della ASL, in attuazione dell'Ordinanza n. 57 del 31/08/2020 e della Nota Prot. Reg Lazio n. 768642 dell'08/09/2020.
- aggiornare alla data del 15 gennaio 2022 la rilevazione del personale impegnato negli interventi di prevenzione e gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole in attuazione della succitata Ordinanza, compilando il modulo di rilevazione di cui alla Nota Prot. Reg Lazio n. 1000562 del 02/12/2021.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti

Il Dirigente dell'Area
Promozione della Salute
e Prevenzione

2022.02.05 18:23:49
C=SE
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

(Alessandra Barca)

Il Dirigente dell'Area Rete
Integrita del Territorio

2022.02.05 18:28:13
DR ANTONIO MASTROMATTEI
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

(Antonio Mastromattei)

Il Direttore
(Massimo Annicchiario)

ANNICCHIARIO
MASSIMO
2022.02.05 18:53:10
C=SE
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
DR MASSIMO ANNICCHIARIO
C=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581
DIRIGENTE AREA RETE INTEGRATA DEL TERRITORIO

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo
(DL n. 5 del 4 febbraio 2022, art. 5)

Sistema Integrato di educ. e istruz. di cui all'art.2, comma 2, D.L.13/04/2017, n. 65

<i>Num. casi</i>	<i>Misura da adottare</i>		<i>Riferimenti nel decreto</i>
Fino a 4 casi	misura didattica	Prosecuzione in presenza	<i>Comma 1, lett. a), n.1</i>
	misura sanitaria	Autosorveglianza senza obbligo di FFP2	<i>Comma 2, 1° periodo</i>
Più di 4 casi (condizione A)	misura didattica	Sospensione delle attività per 5gg	<i>Comma 1, lett. a), n.2</i>
	misura sanitaria	Autosorveglianza senza obbligo di FFP2	<i>Comma 2, 1° periodo</i>
Più di 4 casi (condizione B)	misura didattica	Sospensione delle attività per 5gg	<i>Comma 1, lett. a), n.2</i>
	misura sanitaria	Quarantena di 5 gg con test	<i>Comma 2, 2° periodo</i>

Scuola primaria

<i>Num. casi</i>	<i>Misura da adottare</i>		<i>Riferimenti nel decreto</i>
Fino a 4 casi	misura didattica	In presenza, con FFP2 fino a 10gg dall'ultimo caso	<i>Comma 1, lett. b), n.1</i>
	misura sanitaria	Autosorveglianza (Art.1, comma 7-bis,D.L. n.33/2020)	<i>Comma 2, 1° periodo</i>
Più di 4 casi (condizione A)	misura didattica	In presenza, con FFP2 fino a 10gg dall'ultimo caso	<i>Comma 1, lett. b), n.2, 1° e 2° periodo</i>
	misura sanitaria	Autosorveglianza (Art.1, comma 7-bis,D.L. n.33/2020)	<i>Comma 2, 1° periodo</i>
Più di 4 casi (condizione B)	misura didattica	DDI per 5 giorni	<i>Comma 1, lett. b), n.2, ultimo periodo</i>
	misura sanitaria	Quarantena di 5 giorni con test e FFP2 per altri 5gg	<i>Comma 2, 2° periodo</i>
<p>Condizione A: Alunni che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario, o di essere guariti, da meno di centoventi giorni, oppure di aver effettuato la dose di richiamo (...) o posseggano idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione</p> <p>Condizione B: Tutti gli altri</p>			

Scuola secondaria di 1° e 2° grado e formazione professionale

<i>Num. casi</i>	<i>Misura da adottare</i>		<i>Riferimenti nel decreto</i>
1 caso	attività didattica	In presenza, con FFP2 fino a 10gg dall'ultimo caso	<i>Comma 1, lett. c), n.1</i>

	misura sanitaria	Autosorveglianza (Art.1, comma 7-bis,D.L. n.33/2020)	<i>Comma 2, 1° periodo</i>
Più di 1 caso (condiz. A)	attività didattica	In presenza, con FFP2 fino a 10gg dall'ultimo caso	<i>Comma 1, lett. c), n.2, 1° e 2° periodo</i>
	misura sanitaria	Autosorveglianza (Art.1, comma 7-bis,D.L. n.33/2020)	<i>Comma 2, 1° periodo</i>
Più di 1 caso (condiz. B)	attività didattica	DDI per 5 giorni	<i>Comma 1, lett. c), n.2, ultimo periodo</i>
	misura sanitaria	Quarantena di 5 giorni con test e FFP2 per altri 5gg	<i>Comma 2, 2° periodo</i>
Condizione A: Alunni che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario, o di essere guariti, da meno di centoventi giorni, oppure di aver effettuato la dose di richiamo (...) o posseggano idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione			
Condizione B: Tutti gli altri			

In tutte le situazioni di cui sopra, dall'insorgenza del primo caso, per **tutto il personale scolastico** interessato dal contatto, si applica il regime dell'autosorveglianza con obbligo di indossare mascherine FFP2

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5.

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerata l'esigenza di dettare nuove disposizioni in relazione alla durata delle certificazioni verdi COVID-19;

Ritenuto di dover introdurre misure idonee a disciplinare l'accesso, in condizioni di sicurezza, ai servizi e alle attività sul territorio nazionale da parte di soggetti provenienti da altri Stati;

Considerata la necessità di aggiornamento e revisione delle modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, anche in ragione del miglioramento del quadro epidemiologico e della maggiore immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia d'età dai cinque agli undici anni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'istruzione e della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole «la certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi a far data dalla medesima somministrazione» sono sostituite



dalle seguenti: «la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo»;

b) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: «4-*bis*. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-*bis*), che ha validità di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-*bis*), che ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.».

Art. 2.

Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7-*ter* è inserito il seguente:

«7-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* sull'autosorveglianza si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.».

Art. 3.

Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-*bis*. Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS-Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o dall'avvenuta guarigione da COVID-19, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o guarigione di cui al comma 2, lettere a), b) e c-*bis*), c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al primo periodo è consentito in ogni caso previa effettuazione di test antigenico

rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

9-*ter*. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 9-*bis*, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 9-*bis*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10. Nello more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche.»;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «8-*ter*» sono inserite le seguenti: «, 9, commi 9-*bis* e 9-*ter*.»;

2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole «due violazioni delle disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 9-*ter* dell'articolo 9 e».

Art. 4.

Efficacia della certificazione verde COVID-19 nella zona rossa

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e arancione» sono sostituite dalle seguenti: «, arancione e rossa».

Art. 5.

Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*quater* è inserito il seguente:

«Art. 9-*quater*.1 (*Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato*).

— 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9-*quater*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19, comprovante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-Cov-2, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a



quanto previsto dall'articolo 9-*quater*, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'allegato 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.».

Art. 6.

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

1. Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 2), lettera *b)*, numero 2), primo periodo, e lettera *c)*, numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si



applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

3. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

4. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

5. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

6. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

22G00014

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 febbraio 2022.

Conferma nella carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica del dott. Ugo ZAMPETTI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Visto l'articolo 4 del D.P. 28 novembre 2014, n. 14/N;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Il dott. Ugo ZAMPETTI è confermato nella carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 230

22A00964

